

Vorrei ringraziare prima di tutto la mia famiglia: Annalisa, Margherita e Giulio. Poi l'Onorevole Souad Sbai, grande amica e per me sempre un esempio di coraggio e determinazione. Silvio che ha collaborato alla realizzazione di questo testo e infine tutti gli amici italiani e stranieri che mi sono stati vicini in questi anni.

Prima edizione
LE PERLE
settembre 2010

© 2010 Gruppo Armando Curcio Editore S.p.A., Roma
www.armandocurcioeditore.it
info@armandocurcioeditore.it

Editing: Curcio Video S.r.l.

ISBN 978-88-95049-85-4

Tutti i diritti sono riservati, incluso il diritto di riproduzione integrale e/o parziale in qualsiasi forma.

MARCO ANGELELLI

BENVENUTO NUOVO CITTADINO ITALIANO

GUIDA ALLA COSTITUZIONE
PER CITTADINI STRANIERI

Prefazione dell'On. Souad Sbai

Armando Curcio Editore

PREFAZIONE

Oggi il nostro Paese, da sempre accogliente e attento alle diverse sensibilità presenti sul suo territorio, si avvia verso una stagione in cui l'apertura al diverso non è negoziabile. Inizia qui un cammino lungo e pieno di speranza: è il cammino per la costruzione di un'Italia multietnica e multiculturale, un'Italia sicura e integrata in cui gli italiani e gli immigrati possano camminare fianco a fianco verso un futuro prospero di pacifica convivenza e di armonioso sviluppo culturale, sociale, economico, politico, materiale e spirituale.

Le ultime stime dicono che l'Italia si colloca tra i primi Paesi di immigrazione dell'Unione europea con oltre 4 milioni e mezzo di stranieri. Lo stima il rapporto 2009 sull'immigrazione della Caritas/Migrantes. Posto che alla dovuta acquisizione dei diritti corrisponda lo speculare rispetto dei doveri posti dal Patto di cittadinanza che gli stranieri si impegnano ad abbracciare e rispettare, essi possono rappresentare una grande risorsa per il nostro Paese, specie per quanto riguarda le seconde generazioni.

Condividere i valori su cui si fonda la Repubblica, la nostra cultura e la nostra Costituzione, apprendere la lingua italiana, conoscere i propri diritti e i propri doveri, frequentare e superare il percorso scolastico obbligatorio per i bambini, portare amore e rispetto verso la loro futura nuova Nazione: questi sono i punti essenziali su cui dobbiamo lavorare. Queste sono le tappe del percorso di integrazione alla fine del quale può essere acquisita la cittadinanza.

Servono, allora, politiche efficienti di governo e di sostegno per gli immigrati nel rispetto dei principi democratici, dell'eguaglianza e della solidarietà, ispirate ai valori della laicità e del dialogo. Occorre dunque affiancare alla repressione contro gli atti criminosi, una serie di misure ampie e diversificate, capaci di influenzare l'educazione civica della comunità, al fine di scoraggiare, da una parte, la ghettiz-



zazione identitaria entro i confini delle comunità d'origine e, dall'altra, promuovere la cultura e i valori della cittadinanza.

Serve un impegno concreto e reale dello Stato in un processo di scolarizzazione e di alfabetizzazione per gli immigrati. Serve ispirarsi a un obiettivo di reale inclusione. Serve lavorare sodo: bisogna sincerarsi che il processo di integrazione ed inclusione vada a buon termine. Bisogna far leva sulla forza e sulle energie delle seconde generazioni, la cui presenza si manifesta in ritardo rispetto agli altri Paesi Europei: ciò può essere il punto di forza di un'Italia che non ha ancora ben delineato il proprio modello, ma che, per questo motivo, può apprendere dagli errori degli altri e proporre un modello vincente, facendo tesoro delle sconfitte altrui.

Non vogliamo che gli immigrati restino attaccati alle sottane della mediazione culturale e linguistica, che li inquadra ex ante come qualcuno cui deve essere affiancato un tutor a vita! Non vogliamo che essi siano costretti ad uno status di cittadini minori cui viene riconosciuta una tale diversità da attribuire loro le discriminatorie attenuanti culturali. Non vogliamo dare spazio a un'ideologia relativista incapace di riconoscere che la dignità umana, la sacralità della vita, la solidarietà e il rispetto dell'altro sono valori universalmente riconosciuti. Noi vogliamo che gli immigrati prendano davvero in mano il proprio destino e siano messi nelle condizioni più idonee per sviluppare la pienezza delle proprie potenzialità.

Ecco perché, a fronte dell'impegno delle istituzioni, è necessario un impegno concreto degli immigrati a volersi integrare, a sposare in toto i valori su cui si fonda la nostra Repubblica e le sue regole.

Questa è anche l'idea di fondo da cui è nato il progetto di questo libro, l'idea secondo la quale non sia necessario solo porre le condizioni idonee affinché lo straniero possa integrarsi, ma che lo stesso si renda parte attiva in tale processo: ciò significa informarsi, leggere, studiare, acquisire consapevolezza delle regole. Ecco perché si tratta di un testo di facile fruizione, pensato e scritto con un linguaggio semplice per guidare lo straniero nella lettura della Carta Costituzionale italiana, quella che regola le norme della convivenza entro il nostro Stato, quella che sancisce i diritti e i doveri che ognuno è portato, da una parte, a far valere e, dall'altra, a rispettare. Si tratta di



un'opera che si avvicina ad un manuale di istruzioni di uso, un'opera nata da una riflessione pragmatica su come agire per promuovere una reale integrazione. Un'opera che pone al centro lo straniero, che si preoccupa e si occupa di mostrargli la strada, mettendo in relazione diretta con la Costituzione.

Oggi l'Italia inizia a scrivere le pagine di una nuova Storia, di cui forse ancora non cogliamo bene tutti i risvolti, ma che cambierà il volto della nostra Repubblica, aprendolo al diverso, all'altro da sé, in uno spirito di concordia e di condivisione. Solo affrontando un percorso strutturato, investendo nella cultura e nella formazione, promuovendo lo studio della lingua e delle leggi italiane, diffondendo i principi che regolano i diritti e i doveri nel nostro Paese, potremo costruire questa nuova Italia.

Molti paesi europei, tra cui la Francia o la Germania, sono alle prese con il disagio di una generazione, la terza di immigrati, che ha manifestato violentemente la propria rabbia per essere rimasta corpo avulso dal resto della società, per vivere quotidianamente il grande dramma di un'integrazione mai compiuta. Non possiamo, con coscienza, prestare il fianco a un modello di multiculturalismo innegabilmente fallito, perché orientato a una pericolosa forma di *laissez faire* che ha prodotto non un'integrazione, ma una marginalizzazione in grado di minare la coesione e la tenuta di diverse società. La politica, allora, deve cogliere, repentinamente, questo segnale: agire oggi per prevenire domani; agire oggi per far sì che questi immigrati possano sentirsi nuovi italiani a tutti gli effetti.

Il mondo sta cambiando e il nostro dovere è quello di gestire questo cambiamento nell'ottica del bene comune delle nostre società. L'Italia di oggi è diversa da quella di ieri e da quella di domani: ma noi oggi abbiamo la possibilità di gettare le basi di un futuro di conoscenza, rispetto e integrazione.

Souad Sbai

PREMESSA

“Benvenuto... nuovo cittadino italiano”! Sì, proprio benvenuto: l’Italia è pronta ad accoglierti, a darti delle opportunità di lavoro, di crescita, di costruirti una famiglia, di accrescere la tua cultura e di partecipare attivamente alla vita sociale e politica, ma è anche pronta a darti una assistenza sanitaria, scolastica, sociale, insomma, un aiuto nella vita di tutti i giorni.

Caro “nuovo cittadino”, tutto questo non è scontato, perché lo Stato tutela i diritti del suo popolo, ma ogni singola persona ha dei doveri precisi a cui si deve attenere per una pacifica e serena convivenza con la società e le istituzioni. Tutto questo è regolamentato dalla Costituzione e le leggi dello Stato: quindi se vuoi essere un buon cittadino italiano, è un tuo dovere, prima di tutto, conoscere bene questi fondamenti della società.

Io cercherò di aiutarti, con questa pubblicazione che vuol essere, con parole semplici e di facile apprendimento, la tua guida alle regole fondamentali dello Stato Italiano, a partire dalla Costituzione che indica la via dello stare insieme armoniosamente, senza essere prevaricati e senza prevaricare, riconoscendo in ognuno una persona e perciò rispettandolo come si rispetta se stessi.

A leggere la Costituzione non ci vuole molto: essa è fatta di 139 articoli, ciascuno diviso in più “commi” (cioè periodi o insieme di periodi dopo ognuno dei quali si va a capo), oltre che a 18 disposizioni transitorie finali. Nonostante si tratti di un testo normativo non è particolarmente difficile da leggere: il suo italiano è scorrevole e di facile apprendimento.

La Costituzione ha un linguaggio chiaro perché deve essere comprensibile a tutti. Tutte le leggi, idealmente, dovrebbero farlo. Tuttavia la Costituzione non è una legge qualunque: è la legge fondamentale.

Il linguaggio della Costituzione risale (salvo per le parti modificate) a oltre cinquant'anni fa, eppure non si può dire che sia invecchiato. Qualche persona sensibile al linguaggio potrà osservare che si parla di "diritti dell'uomo" (art.2), mentre oggi si preferirebbe scrivere "diritti della persona umana"; oppure "effettiva partecipazione [...] all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" potrebbe essere riferito a tutti i "lavoratori" invece che al cittadino o alle persone. Ma, nell'insieme, la lingua della Costituzione è la migliore nella quale si possano esprimere i concetti in essa contenuti.

INTRODUZIONE

La Nazione

La “Nazione Italiana” è, come dire in una sola parola, la comunità di tutti italiani. E chi sono gli italiani ? Sono coloro che parlano italiano, che sono nati da genitori italiani, che si riconoscono nelle tradizioni italiane. Chi nasce in Italia da genitori stranieri non è automaticamente cittadino italiano, ma può diventarlo: deve però abitare in Italia fino a quando non ha compiuto 18 anni e, entro l’anno successivo, deve dire se vuole diventare cittadino italiano. Possono diventare italiani anche gli stranieri che sono adottati da genitori italiani e i bambini di genitori stranieri, quando questi diventano italiani, oppure il cittadino straniero che, trascorso un periodo 10 anni di regolare residenza, ne faccia richiesta.

L’Italia non chiede a chi diventa suo cittadino di rinunciare alla cittadinanza che aveva in origine, ma possono esserci paesi che tolgono la cittadinanza a chi diventa cittadino di un altro paese.

“Ogni collettività umana avente come riferimento comune ad una propria cultura e una propria tradizione storica, sviluppate in un territorio geograficamente determinato [...] costituisce un popolo. Ogni popolo ha il diritto di identificarsi quanto tale. Ogni popolo ha il diritto di affermarsi come **Nazione**”.

(Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli – CON-SEU, Barcellona, 27 maggio 1990)

Lo Stato

Lo Stato italiano è l’insieme di enti e organi che organizzano, dirigono, coordinano e controllano il comportamento degli italiani, che fanno funzionare la giustizia difendendo i deboli, che proteggono le persone oneste, che fanno funzionare le scuole, gli ospedali, e tutti i servizi pubblici di cui usufruiamo ogni giorno.



Lo Stato deve, sempre e comunque, rispondere ai seguenti requisiti:

Favorire la convivenza civile

Garantire la giustizia

Perseguire il bene comune dell'intera comunità

Garantire e assicurare le giuste libertà individuali e sociali

Rispettare la libertà religiosa

Lo Stato appartiene a tutti, tutti possono governarlo, e cioè tutti hanno il potere di contribuire ad amministrare le cose di tutti: ad esempio, possono decidere se usare i soldi che arrivano dalle tasse per costruire una strada o un ospedale, se illuminare le strade di notte, se insegnare ai bambini a leggere e così via. Poiché tutti insieme non si può governare, i cittadini scelgono poche persone per farsi rappresentare e farle governare a nome di tutti, i **parlamentari**. I cittadini li scelgono attraverso elezioni libere e aperte a tutti. Questo è il senso della democrazia. Ecco perché lo Stato Italiano è una repubblica democratica.

La Repubblica

Repubblica vuol dire "cosa pubblica", ed è una forma di Governo in cui la sovranità appartiene al popolo, cioè tutti noi, che la esercita nei modi e nei limiti fissati dalle leggi vigenti.

In Italia, esattamente il 2 giugno 1946, è stato chiesto a tutti, tramite un referendum, se volessero vivere nella monarchia che esisteva o volessero abolirla e passare alla repubblica. Gli italiani, con il loro voto, hanno scelto la repubblica.

Ci sono diversi tipi di repubbliche che si differenziano dal modo in cui scelgono i cittadini: se scelgono le persone che faranno le leggi (e cioè i membri del Parlamento) e questi, a loro volta, scelgono le persone che governeranno, la repubblica si chiama parlamentare; se i cittadini scelgono direttamente il Capo del Governo (il Presidente), la repubblica si chiama presidenziale (es. USA). Ci possono essere poi tante altre diversità, che riguardano il modo di fare le leggi, i poteri dei giudici, quelli dei governatori e così via, ma si tratta di differenze non sempre importanti.

Il 2 giugno 1946, i cittadini italiani, con il loro voto (per la prima volta anche le donne, alle quali prima non era permesso votare),



oltre a decidere di vivere in una repubblica, hanno eletto coloro che avrebbero fatto parte dell'Assemblea Costituente. I lavori sono cominciati subito e, dopo circa un anno e mezzo, il 22 dicembre 1947, la Costituzione è stata approvata dall'Assemblea. Il successivo 1° gennaio 1948 è diventata legge. I membri dell'Assemblea erano 522, e non tutti la pensavano allo stesso modo, ma tutti, erano d'accordo che si scrivesse una Costituzione in grado di escludere qualsiasi rischio di dittatura affinché i cittadini non potessero perdere la libertà appena riconquistata.

La Costituzione italiana si compone di un preambolo e due parti. Il preambolo è un po' come se fosse la Costituzione della Costituzione, perché raggruppa le regole più basilari di tutte, quelle a cui si ispirano le regole collocate nella prima e nella seconda parte della Costituzione stessa. Sono così importanti, e così fondamentali, che alcuni pensano che non possono essere modificate, al contrario di quasi tutti gli altri articoli. Vi è un solo articolo che ad oggi non può essere rivisto: si tratta dell'articolo 139, secondo il quale l'Italia non può diventare qualche cosa di diverso da una repubblica.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

La Costituzione, quando afferma che l'Italia è “fondata sul Lavoro”, dice che la convivenza dei cittadini si basa sull'impegno che loro mettono per costruire la società e il proprio futuro. Questo impegno è un diritto dovere. È un diritto perché a nessuno può essere proibito di lavorare, e chi vuole lavorare deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare; questo serve non solo per guadagnare e mantenersi, ma anche per essere parte della società. È un dovere perché senza l'impegno dei cittadini la società non esisterebbe o potrebbe non essere più una democrazia.

Il lavoro si può perdere, per tante ragioni, ma, proprio perché è considerato così importante per le persone, si cerca di fare in modo che le persone continuino a ricevere uno stipendio, anche se ridotto, finché è possibile, cercando di limitare il più possibile la disoccupazione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

L'idea di fondo è che esistono dei *diritti naturali*, dei diritti, cioè, che appartengono per natura all'uomo e perciò precedono l'esistenza stessa dello Stato che non li crea, ma li deve riconoscere e garantire concretamente, specialmente attraverso le leggi ordinarie.

I diritti naturali, proprio in quanto costitutivi della natura umana, non sono legati ad una determinata cittadinanza (italiana piuttosto che francese, tedesca piuttosto che albanese, ecc.). Appartengono



agli uomini non in quanto cittadini d'Italia, ma in quanto uomini.

Il riconoscimento è importantissimo perché obbliga la Repubblica italiana a garantire a tutti, anche a coloro che non siano cittadini italiani, questi diritti fondamentali.

È importante il riferimento alle *formazioni sociali* in cui concretamente si svolge la vita dei cittadini. Il riconoscimento e la garanzia dei diritti non vale soltanto per l'individuo singolarmente considerato, ma anche per l'individuo inserito nei contesti sociali della sua concreta esistenza.

Si pensi alle formazioni sociali di tipo istituzionale previste dalla stessa Costituzione, come i Comuni, le Province e le Regioni. Ma si pensi anche e soprattutto a realtà come la famiglia, la scuola, la fabbrica, l'ufficio e, in generale, a tutti quei contesti sociali nei quali spendiamo molta parte del nostro tempo.

Si noti, infine, il riferimento agli *inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale*.

Quali essi siano, lo si scopre dalla lettura della Costituzione. Qui importa sottolineare l'impossibilità di separare i diritti dai doveri.

Alla cittadinanza sono certo connessi dei diritti e, dunque, in qualche modo, delle prestazioni che il cittadino è tenuto a pretendere dallo Stato; allo stesso modo vivere ed essere cittadini si uno Stato comprende dei doveri, degli obblighi, che il cittadino è tenuto a rispettare. I diritti senza i doveri sono odiosi privilegi.

I doveri senza i diritti sono un'inaccettabile forma di schiavitù.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Essere uguali davanti alla legge vuol dire che la legge e lo Stato, devono garantire a tutti le stesse possibilità di vivere libero e di se-



guire la propria strada. Ciò vuol dire che se qualcuno può studiare per apprendere un mestiere, allora tutti devono poterlo fare; che se qualcuno può essere curato quando si ammala allora tutti devono avere la stessa; che se qualcuno può dire ciò che pensa, allora tutti devono poter parlare liberamente; che se qualcuno deve essere punito perché ruba un'automobile, allora tutti quelli che si comportano alla stessa maniera devono essere giudicati e condannati. Per questo la legge prevede che se qualcuno non ha più soldi è lo Stato che paga gli insegnanti, i medici, gli avvocati al posto suo. Quello che fa lo Stato perché tutti abbiano le stesse possibilità analoghe ancora non basta, ma la Costituzione dice che deve continuare ad impegnarsi per fare in modo che i cittadini abbiano le stesse possibilità.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale che nobilita l'uomo. Non è solo un diritto, bensì anche un dovere che eleva il singolo. Non serve ad identificare una classe.

I disoccupati, senza colpa, non devono comunque essere discriminati.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

L'Italia è una e indivisibile, cioè unica, è la Nazione di tutti gli Italiani, è lo Stato. Al suo interno ci sono le Regioni, ognuna delle quali può agire indipendentemente dalle altre, purché rimanga all'interno dell'Italia e non si separi, e purché le leggi che fa rispettino la Costituzione.



Le Regioni sono organi autonomi locali, e lo sono anche le Province e i Comuni. Si chiamano locali perché si occupano di luoghi particolari, di pezzetti dello Stato. Province e Comuni servono, più o meno, alle cose alle quali servono le Regioni, in territori più piccoli. Infatti, le Regioni hanno più province, e ogni Provincia ha più Comuni.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

L'articolo 6 impone al legislatore un obbligo positivo, cioè creare norme per le minoranze linguistiche (per esempio quella ladina, quella francese o quella tedesca).

In questo senso si possono ricordare gli interventi legislativi di alcune regioni che hanno introdotto forme di bilinguismo, per esempio la Valle d'Aosta (dallo statuto della Regione Valle d'Aosta: art. 38: Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana. Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

La conquista di Roma nel 1870 aveva prodotto una frattura tra lo Stato italiano e la Chiesa. Si pensava così che il Vaticano non avesse più la sua sovranità e che alla Santa Sede fosse impedito di esercitare il governo e di essere un soggetto indipendente sul piano internazionale. Di qui la lunga battaglia tra Stato italiano e Santa Sede. Il Papa, infatti, per non perdere i suoi diritti di sovrano, vietò ai cattolici di partecipare alla vita politica italiana. Alla fine la soluzione fu un escamotage: al Pontefice bastava una sovranità simbolica e questa gli fu riconosciuta attraverso la creazione, nel 1929, dello Stato di Città del Vaticano. Ma accanto a questo venne anche firmato un Concor-



dato, cioè un accordo internazionale tra lo Stato della Chiesa e lo Stato italiano, che regolava i diritti e talora i privilegi della Chiesa cattolica in Italia. Il patto venne sottoscritto nel 1929, con Mussolini al potere.

Dopo la Seconda guerra mondiale la Chiesa temeva che il Concordato venisse cancellato da un sistema politico fondato sull'antifascismo. Il Vaticano voleva che il Concordato venisse riconosciuto nella nuova Costituzione italiana e minacciava altrimenti di riaprire la questione della partecipazione politica dei cattolici all'interno del sistema repubblicano.

L'articolo 7 deriva proprio dalla volontà di un gruppo di cattolici democratici di trovare una soluzione: dare alla Santa Sede il riconoscimento in Costituzione del Concordato del 1929 e allo stesso tempo affermare la piena partecipazione cattolica alla Repubblica.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

La Costituzione dice che tutti abbiamo gli stessi diritti fondamentali e, con l'articolo 8, precisa che tra questi diritti, uguali per tutti, c'è quello di poter seguire liberamente la propria religione e di potersi procurare gli strumenti per farlo (es.: moschee, sinagoghe, ecc.).

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Si tratta di un articolo che oggi pare quasi ovvio, ma che allora turbò i sonni di alcuni costituzionalisti: l'elemento all'epoca più singolare era l'affermazione del dovere di tutela del paesaggio. Ai giorni nostri, l'articolo 9 mostra invece una grande sensibilità ambientalista.

**Art. 10**

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Con questo articolo si entra nel vivo di un tema molto dibattuto all'epoca della scrittura della nostra Carta Costituzionale e ancora oggi molto attuale. Nel 1946 bisognava prepararsi ad entrare nella nuova Organizzazione delle Nazioni Unite che veniva allora fondata. Ecco dunque l'origine del primo comma che proclama con solennità il riconoscimento della supremazia dell'ordinamento internazionale.

Il diritto di asilo rimane un principio fondamentale di ogni democrazia, non solo di quella italiana. È l'idea che la libertà non sia limitata da un confine e che tanti perseguitati altrove possano trovare un rifugio.

Oggi la maggior parte degli immigrati in Italia non proviene da paesi con problemi di natura politica, ma sono le normali migrazioni di tipo economico, pertanto sarebbe opportuno adeguare questa normativa.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Questo articolo è il naturale complemento dell'art. 10 sull'adeguamento del diritto italiano al diritto internazionale. Di conseguenza si sancisce il ripudio della guerra che nella retorica fascista era stata



considerata il normale strumento attraverso il quale gli stati potevano risolvere le loro controversie. Si riserva di conservare il diritto all'autodifesa, un diritto sancito perfino dalla dottrina sociale del cristianesimo e tuttora presente e vigente perfino all'interno dell'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

Oggi, di fronte alle nuove forme di terrorismo che sconvolgono gli equilibri internazionali, tutto cambia. A livello teorico il terrorismo internazionale trova una risposta nell'Onu, cioè a livello di diritto internazionale. Praticamente per combattere il terrorismo internazionale si può comunque adoperare la violenza in quanto è sicuramente un gesto di autodifesa e dunque non contraddice lo spirito di questa norma costituzionale che è lo spirito di far sì che le relazioni internazionali siano regolate dal diritto e non dalla violenza.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

La bandiera è un simbolo. Il tricolore era la bandiera italiana anche prima della guerra, prima che si decidesse di trasformare la monarchia in repubblica. L'Assemblea Costituente ha deciso di dedicare un articolo della Costituzione alla bandiera per far vedere meglio, attraverso l'importanza data a questo simbolo, che l'Italia è sempre la stessa, e che gli italiani fanno tutti parte della stessa Nazione. Così, se si volesse cambiare la bandiera, si dovrebbe modificare la Costituzione.



PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I Rapporti civili

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Inviolabile vuol dire che non si può violare. Violare vuol dire fare violenza e quindi fare qualcosa contro una persona o una cosa.

Si affermano con forza tutti i principi classici di tutela delle libertà individuali, ma si prevedono anche alcune deroghe.

Ad esempio l’articolo 13 stabilisce che “in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge” sono legittimi i provvedimenti che limitano queste libertà.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.



Questo articolo dice che il domicilio è inviolabile: ciò vuol dire che nessuno, ma proprio nessuno, può entrare in casa di un altro se non ha il suo permesso. Sono previste delle eccezioni per quanto riguarda la polizia, i giudici e pochi altri, ma soltanto quando c'è una legge che lo prevede, nei modi previsti dalla legge e soltanto quando l'ingresso in casa degli altri è necessario o utile per garantire diritti delle altre persone o della collettività.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell' Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Si cerca un equilibrio fra questi due principi: la libertà dei singoli e il diritto/dovere da parte dello Stato di non permettere che questa libertà venga utilizzata per fini contrari alle leggi. Basti pensare alla discussione che si è avuta recentemente in Italia a proposito delle intercettazioni telefoniche.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

La Costituzione ha voluto che fosse ben chiaro che passare il confine è consentito a tutti. Ha anche precisato che qualche volta questa libertà può essere limitata. Per esempio, se qualcuno è sospettato di aver commesso un reato, gli può essere imposto di non lasciare l'Italia per un tempo limitato.

Art.17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.



Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale .

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

La libertà di associazione e di manifestazione costituivano infatti una delle grandi conquiste delle carte costituzionali dell'Ottocentesco. Riconoscevano la capacità della società civile di esprimersi e di mostrare le sue molteplici articolazioni.

Pesava però sui costituenti il ricordo del fascismo e del nazismo, che nati come “normali” movimenti di massa, avevano poi abusato delle libertà di riunione e di manifestazione per abolire queste stesse libertà.

Per questo la Carta voleva evitare che ciò potesse riaccadere in futuro. Ecco dunque il divieto di riunirsi con le armi o di applicare ad organizzazioni politiche i riti e le modalità propri degli organismi militari. Si tentava di allontanare lo spettro del “partito armato”, inventato dai fascisti e dai nazisti ed esaltato dalla loro ideologia militaresca.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.



Apparentemente questi due articoli specificano quanto già espresso dall'articolo 8. In realtà affrontano un altro aspetto del problema. Infatti l'articolo 8 parla delle confessioni religiose diverse da quella cattolica nei loro rapporti con lo Stato. Gli articoli 19 e 20 prendono invece in considerazione il diritto individuale del cittadino di professare una fede religiosa.

Il principio della libertà religiosa era irrinunciabile per i costituenti, esempio ne era la democrazia americana: un paese dove esisteva un grande spirito religioso, ma anche una assoluta parità fra tutte le religioni.

Oggi poi, con la presenza di una pluralità di fedi religiose sul nostro territorio, questo tema assume un significato del tutto nuovo.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Un importante articolo che sancisce la libertà di espressione. Principio che viene riconosciuto in generale, ma con particolare riguardo alla carta stampata.



Oggi la radio e la televisione non sono più monopolio dello Stato. Poi c'è Internet, che ha rivoluzionato le comunicazioni sul globo e che si afferma sempre più tra i giovani. Uno strumento importantissimo tanto che alcuni grandi giornali, come il New York Times, hanno annunciato che fra qualche anno non produrranno più la versione cartacea, ma saranno presenti soltanto sul web.

Comunque sia, la produzione di idee – sui giornali, in radio, in TV o nel web – richiede grandi capitali, almeno se vuole essere efficace e competitiva. Rimane quindi teorico il diritto di tutti all'accesso agli strumenti di diffusione del pensiero. Inoltre risulta altrettanto difficile rendere trasparenti, come dice la Costituzione, le fonti di finanziamento di questi moderni "media".

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Le libertà giuridiche sono oggi generalmente riconosciute da tutti i paesi occidentali, anche se in alcuni stati si segnalano ancora delle violazioni, ad esempio nei confronti dei dissidenti politici.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Si stabilisce che né il governo né altre autorità amministrative possono imporre ai cittadini degli obblighi se non per legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Si garantisce a tutti il diritto a tutelare i propri diritti in sede giudiziaria. È sancito così nella pratica un ulteriore fondamento dell'ugua-



gianza dei cittadini. È anche garantito a tutti il diritto alla difesa, pagata dallo Stato ai cittadini poveri. Inoltre si prevede il diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Si afferma che i giudici competenti in ogni causa sono individuati in base a principi generali ed oggettivi. Questo impedisce a chiunque di scegliere un tribunale considerato favorevole ai propri interessi.

Inoltre si stabilisce che si può essere puniti soltanto in base a leggi già in vigore al momento del fatto compiuto. Questo per evitare ciò che era successo durante le dittature: dichiarare reato un comportamento a posteriori. Un pretesto per perseguire i dissidenti.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

L'articolo, che costituisce una precisazione del precedente art. 10, impone che l'extradizione del cittadino sia consentita soltanto nei casi e nei modi previsti dai trattati internazionali individuati, a tal fine, come l'unica fonte legale per eventuali provvedimenti di estradizione. Il divieto è, invece, assoluto per i reati politici.

Questo articolo va interpretato anche alla luce di quanto previsto dal successivo art. 27, che vieta la pena di morte: non è, quindi, ammissibile l'extradizione verso uno Stato il cui ordinamento ammetta come sanzione, proprio la pena di morte.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.



Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Si stabilisce che “la responsabilità penale è personale”. Ognuno è ritenuto responsabile delle proprie azioni e non può essere accusato per reati commessi da altri.

La pena di morte era stata abolita nel 1899 dal codice penale Zanardelli, per essere poi reintrodotta dal fascismo. La nostra Carta l’ha nuovamente abolita, salvo nei codici di guerra. Nel 2007, con legge costituzionale, essa è stata esclusa anche in questi casi.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

La Costituzione ha stabilito una responsabilità personale del funzionario titolare dell’atto. Questo per evitare che i funzionari pubblici commettano azioni non legali, anche se ordinate dai superiori.

La Costituzione ha anche stabilito che la “responsabilità civile”, cioè l’obbligo di risarcire quei danni derivanti da quegli atti illegali, rimanga in capo allo Stato o all’ente pubblico. Questo a garanzia del cittadino. Il singolo funzionario responsabile infatti può non avere i mezzi per risarcire il danno commesso, ma lo Stato sì. Ciò ha portato a una grande rivoluzione della giustizia amministrativa, quella che ha poi condotto alla creazione dei TAR. Cioè i Tribunali Amministrativi Regionali a cui i cittadini si rivolgono per ottenere il rispetto delle regole eventualmente violate dalla pubblica amministrazione.

TITOLO II

Rapporto etico-sociali

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.



Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Il richiamo della Costituzione alla famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio» è un'apertura a un concetto generalmente condiviso di famiglia, che fa riferimento all'unione di un uomo e di una donna in vista della nascita dei figli. Non è un caso che nel testo della Costituzione italiana subito dopo l'articolo 29 vengano gli articoli 30 e 31 che immediatamente ricollegano la famiglia alla procreazione e alla educazione dei figli. La Costituzione non crea la famiglia, ma la riconosce, la tutela, la sostiene, la regola, la disciplina. La famiglia preesiste allo Stato, al diritto e alla Costituzione, perciò si dice che è una società naturale.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

La Costituzione dice che è un diritto perché nessuno può vietare di mantenere, istruire, ed educare i propri figli. Ma se i genitori non sono liberi di mantenerli, istruirli ed educarli, o se non sono capaci, La Costituzione prevede che lo faccia qualcun altro. Perché anche occuparsi dei i figli è nello stesso tempo un diritto e un dovere dei genitori.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

L'istituto familiare viene riconosciuto come un bene per tutta la società, anche da un punto di vista sociale, culturale ed economico,



tanto che «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi». Dunque la Costituzione non solo riconosce e rispetta la vita familiare, ma fa molto di più: si impegna a sostenerla – la agevola – per l'apporto che essa può dare al bene di tutti, al bene comune.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Una parte l'articolo 32 è stato superato dalla legge 833 del 1978, quella di cui celebriamo quest'anno i trenta anni. La legge di riforma sanitaria infatti ha esteso quello che era un diritto alle cure riservato alle categorie degli indigenti, secondo quello che aveva stabilito la Costituzione, a tutte le persone. Per il semplice fatto che sono cittadini si cerca di dare a tutti le cure di cui hanno bisogno a prescindere dal fatto che siano dichiarati indigenti o non indigenti. Quindi c'è una affermazione di eguaglianza di fronte alle cure, alla morte, alla malattia che è stata sicuramente un grosso superamento della legge costituzionale.

L'articolo 32 dice anche che la salute è un diritto dell'individuo e qualsiasi trattamento sanitario deve avere il consenso espresso del paziente. La legge però può stabilire delle eccezioni nell'interesse della collettività. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi della vaccinazione obbligatoria. Il trattamento sanitario, in questo caso, è disposto a prescindere dal consenso del singolo. La limitazione dei diritti della persona è giustificata dall'interesse della collettività, ad esempio per scongiurare pericolose epidemie.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.



Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Il principio fondamentale, che ispira tutta la disciplina costituzionale della scuola, è quello della libertà d'insegnamento, consentendo così ai docenti la possibilità di scegliere come e cosa insegnare, pur nel rispetto di parametri generali fissati per legge. La libertà d'insegnamento si collega, pertanto, alla libertà di manifestare il proprio pensiero, alla libertà di professare qualunque tesi o teoria venga ritenuta degna di accettazione, alla libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più opportuno adottare.

L'istruzione non è materia riservata esclusivamente allo Stato, dal momento che la Costituzione garantisce il pluralismo nel sistema educativo stesso, prevedendo la contemporanea esistenza di due tipi di scuole: statali e non statali.

Accanto alla libertà d'insegnamento si colloca, quindi, la libertà della scuola, cioè la libertà dei privati di istituire scuole caratterizzate da peculiari orientamenti educativi, culturali e religiosi. Va, comunque, segnalato che la libera gestione dell'istruzione non deve comportare impegni di spesa da parte dello Stato. Con la legge n. 62 del 10.3.2000 sulla parità scolastica è stato delineato un nuovo sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private nonché da quelle degli enti locali. Tali scuole ottengono la parità purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.



L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Affermare che “la scuola è aperta a tutti” significa caratterizzare lo Stato come Stato di cultura, che esclude ogni discriminazione (per esempio tra cittadini italiani e stranieri) nell’accesso ai saperi e nel diritto all’istruzione.

L’istruzione inferiore (scuole elementari e medie) prevede la frequenza obbligatoria (cosiddetta “scuola dell’obbligo”) per garantire a tutti uno standard culturale minimo; essa, inoltre, è gratuita per consentire l’accesso generalizzato, senza alcuna discriminazione di ordine sociale.

TITOLO III

Rapporti economici

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Le tutele previste da questo articolo rappresenta il riconoscimento costituzionale di condizioni di lavoro umane, dopo decenni di lotte sindacali.

Si parla di «elevazione professionale dei lavoratori». In realtà il testo preparatorio limitava l’ambito al settore primario dell’economia, ossia all’agricoltura, che raccoglieva circa la metà degli occupati. Già nel 1960, il settore agricolo era diventato numericamente quello meno importante, con il 30% della popolazione. Gli occupati



dell'industria erano il 38%, il terziario occupava il 32% della popolazione.

Si sancisce anche la «libertà di emigrazione» e la tutela del lavoro «italiano all'estero». Occorre infatti ricordare come tra il 1870 e il 1970, emigrarono in tutto il mondo circa 30 milioni di italiani, facendo dell'Italia il primo paese di emigrazione del mondo. Oggi evidentemente la situazione è ben diversa rispetto ad allora.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Retribuzione minima e durata massima del tempo lavorativo sono fissate da leggi speciali. nella maggioranza dei casi il loro ammontare reale è tuttavia fissato dai contratti collettivi di lavoro (art 39 cost.). Anche le modalità di godimento del riposo settimanale e delle ferie annuali sono ormai materia di contrattazione tra imprenditori e lavoratori. il codice civile si limita a ricordare l'obbligo costituzionale di concessione e godimento delle vacanze, e a fissare in almeno un giorno (la domenica di solito) l'entità del riposo settimanale.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Si afferma il principio della parità fra lavoratori e lavoratrici, per quanto riguarda la retribuzione e le condizioni di lavoro e carriera. L'attuazione di questo principio ha dovuto, però, attendere la leg-



ge 903/1977, che vieta ogni discriminazione nell'assunzione e nella progressione di carriera.

La legge 1204/1971 tutela la lavoratrice madre, prevedendo cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro in caso di gravidanza e parto e il diritto a permessi per accudire al bambino (permessi estesi anche al padre).

Gli ultimi due commi pongono limiti di età (quindici anni), di durata (divieto di lavoro notturno, festivo, straordinario), di qualità (divieto di attività pericolose, faticose, dannose alla salute) al lavoro dei minori.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Dall'art.38 discende il dovere dello Stato di provvedere ai cittadini più indifesi (disoccupati, minorati). Infatti l'art. si riferisce all'assistenza appoggiando il diritto al mantenimento dei lavoratori non più attivi con mezzi adeguati. Esiste un sistema assicurativo e previdenziale pubblico con cui viene garantita la protezione di fronte a eventi futuri contro eventuali rischi. Le assicurazioni sociali sono obbligatorie. Lo stato tutela tutti i cittadini contro i rischi della vecchiaia con la pensione.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresen-



tati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Con l'art. 39 fu sancito il principio della libertà dell'organizzazione sindacale che, dunque, avrebbe potuto assumere anche assumere le forme dell'associazione di fatto. Fu stabilito però che la contrattazione collettiva si realizzasse nelle delegazioni elette dai lavoratori attraverso una struttura per categorie. È grazie a questa formula che i contratti hanno efficacia per tutti i lavoratori di un determinato settore.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Lo sciopero è una forma di protesta dei lavoratori che la Costituzione riconosce come un diritto. Trattandosi di un diritto ne consegue che il lavoratore che si astiene dalla prestazione lavorativa non può essere considerato inadempiente. Durante lo sciopero il rapporto di lavoro è sospeso e sono temporaneamente congelati anche gli obblighi delle parti. Deve trattarsi di un'astensione collettiva, dichiarata da un'organizzazione sindacale. Deve essere un'astensione volontaria. Sono consentita la propaganda, le assemblee all'interno dell'azienda per illustrare e dibattere i motivi dello sciopero; l'informazione e l'opera di persuasione non devono però trasformarsi in costrizioni, violando altrimenti la libertà di lavoro.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

La Costituzione non è fondata né sul liberismo né sul socialismo, sul sociale. L'interventismo dello Stato consista nel dare impulso all'iniziativa privata, integrandola con quella pubblica, sia svolgendo una funzione di orientamento generale, attraverso la programmazione economica e per mezzo di controlli volti a realizzare fini sociali.

**Art. 42**

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

La libertà di iniziativa economica, prevista nell'articolo 41, è sostenuta dal diritto di proprietà privata, riconosciuto e garantito dalla legge. Limiti però possono essere messi a questo diritto, sia per tutelare gli altri sia, soprattutto, per esigenze pubbliche. Quindi, la decisione – per esempio – del Comune di costruire una scuola prevale sul diritto del singolo di disporre della sua terra che, rispettando certe forme, gli può essere espropriata.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale

In linea del tutto teorica per il diritto la proprietà è inviolabile. La legge, però, stabilisce che in alcuni casi questa inviolabilità possa cedere, dinanzi ai bisogni della collettività. Ed ecco che la proprietà privata può essere soggetta ad espropriazione (salvo equo indennizzo) da parte dello Stato, nel momento in cui subentrino interessi generali più forti rispetto a quelli soggettivi del privato.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le



zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Come caso particolarmente rilevante della limitazione della proprietà privata (art. 42), limiti alla libera disponibilità della terra sono posti per interesse pubblico e di chi la lavora. Per esempio, non è consentito frazionare la terra (in caso di vendita, di donazione, di successione) al di sotto della dimensione necessaria per mantenere una famiglia. Varie norme hanno limitato i diritti dei latifondisti (proprietari di grandi estensioni di terreno, talvolta incolto). Nelle zone di montagna sono state costituite nel 1971 le comunità montane, che partecipano ai piani di sviluppo del territorio.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Lo Stato favorisce la costituzione di una forma di organizzazione economica, la società cooperativa, che ha come scopo principale non il profitto (come qualsiasi altra società) ma la mutualità, cioè un vantaggio per i soci (in termini di minori spese, come nelle cooperative di consumo o per costruire delle case, oppure in termini di maggiore retribuzione, come nelle cooperative fra lavoratori). Si tratta di un'indiretta applicazione del principio del primato sociale del "lavoro".

Art.46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

L'applicazione di questo articolo è limitata a intese fra organizzazioni sindacali e padronali, come il diritto di informazione sugli



investimenti e i progetti futuri contenuto in alcuni contratti collettivi di lavoro. La legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) prevede un controllo dei lavoratori sull'applicazione delle norme per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

L'atto del risparmio, cioè del non consumo, viene affermato come un valore per la collettività, dato che fornisce i mezzi per l'investimento produttivo. A tutela di questo risparmio vi sono la legge bancaria, che garantisce chi deposita i propri risparmi in una banca, e forme di controllo sulla Borsa (non sempre efficaci). Il secondo comma (applicando il principio della diffusione della proprietà enunciato nell'art. 42) prefigura una società di piccoli proprietari, sia di beni indispensabili alla vita (la casa) e al lavoro (la terra), sia di attività finanziarie (azioni).

TITOLO IV Rapporti politici

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto, il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile



o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

L'articolo afferma il suffragio universale, cioè l'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini maggiorenni, eccetto i casi di esclusione (per esempio, l'imprenditore fallito per un periodo di cinque anni; chi è stato condannato all'interdizione dai pubblici uffici). Il comma 3 è stato inserito nel 1999 con una legge costituzionale per consentire ai cittadini residenti all'estero di esercitare il diritto di voto senza dover rientrare in Italia. Il voto è personale (non si può esprimere attraverso un rappresentante) ed è segreto (per garantirne la libertà). Andare a votare è un dovere, ma l'astensione non comporta nessuna sanzione.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

La libertà di associazione, prevista dall'articolo 18, è qui specificata per una particolare associazione, cioè il partito politico. Si definiscono sinteticamente anche il fine, che consiste nel determinare le scelte di politica nazionale, e il metodo, che deve essere democratico (dove valga la possibilità per tutti di esprimere le proprie idee, la regola della maggioranza per le decisioni ecc.), sia nello scontro con altri partiti sia nella vita interna.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Il diritto di petizione può essere esercitato da un singolo o da un gruppo di cittadini, ma deve sempre riguardare un interesse pubblico, che non venga già tutelato dal giudizio della magistratura ordinaria o amministrativa.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi



provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

L'articolo stabilisce che tutti i cittadini godono dell'elettorato passivo, cioè possono venire eletti (consiglieri comunali, deputati ecc., salvo i casi previsti di ineleggibilità) ed esercitare un pubblico servizio (per esempio, agenti di polizia, vigili urbani, notai). L'ultimo comma vuole rendere effettivo per chiunque il diritto di esercitare una carica elettiva.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Il dovere di solidarietà, affermato dall'art. 2, si concretizza negli obblighi previsti dagli artt. 52, 53, 54. Il servizio militare, (ora sospeso in favore di una Forza Armata composta da professionisti) obbligatorio per tutti i cittadini maschi, a meno di legittimi motivi di esenzione (malformazione fisica, condizione familiare), può essere sostituito da un servizio civile di pari durata. Il principio gerarchico e la particolare disciplina militare non possono essere in contraddizione con lo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Tutti devono contribuire alle spese pubbliche pagando i tributi (imposte, tasse, contributi), secondo i due principi della capacità contributiva (ognuno deve pagare secondo le proprie possibilità econo-



niche, manifestate dal reddito percepito, dal patrimonio posseduto, dalle spese effettuate) e della progressività (all'aumentare della capacità contributiva il carico non aumenta proporzionalmente, ma più che proporzionalmente).

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Il richiamo al dovere di fedeltà rafforza l'obbligo contenuto negli articoli 52 e 53, nonché il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2. Il secondo comma dispone, in particolare, il giuramento per i funzionari pubblici.



PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I Il Parlamento Sezione I Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Il sistema parlamentare italiano è bicamerale. In casi eccezionali, il Parlamento si riunisce in seduta comune: per l'elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica; per la messa in stato di accusa del Presidente per alto tradimento e attentato alla Costituzione; per l'elezione di cinque membri della Corte costituzionale; per l'elezione di dieci membri del Csm.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il sistema elettorale è regolato in Italia da leggi ordinarie. Lo svolgimento delle consultazioni politiche è stato disciplinato da una nuova legge elettorale, che sostituisce le leggi 276 e 277 del 1993, introducendo un sistema quasi totalmente differente, la legge n° 270 del 21



dicembre 2005, che ha modificato il precedente meccanismo misto, per tre quarti a ripartizione maggioritaria dei seggi, in favore di un sistema di assegnazione dei seggi quasi completamente proporzionale, a coalizione, con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze. Per la Camera dei deputati il territorio nazionale è diviso in 26 circoscrizioni regionali o subregionali (le regioni più popolate sono divise in più circoscrizioni) a ciascuna delle quali è attribuita una quota dei 630 deputati da eleggere (seggi).

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.

Nel 2005 è stata introdotta una nuova legge elettorale, che prevede una ripartizione proporzionale dei seggi all'interno delle regioni, più un premio per la lista di maggioranza relativa. Le singole liste possono coalizzarsi per raggiungere il cosiddetto premio di maggioranza: alla coalizione che risulti di maggioranza relativa all'interno di ciascuna regione viene attribuito un numero di senatori pari ad almeno il 55% a meno che non le spetti comunque una quota superiore. Per l'attribuzione dei seggi sono previsti uno sbarramento del 20% dei voti per le coalizioni e uno dell'8% per i partiti non coalizzati (o facenti parte di coalizioni che non raggiungano il 20%). All'interno delle coalizioni i voti sono ripartiti tra le liste aventi raggiunto almeno il 3% dei voti. Tali sbarramenti sono solo teorici, in quanto l'esiguo numero di seggi per ciascuna circoscrizione pone di fatto il limite per l'accesso alla rappresentanza ben più in alto.

**Art. 58**

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Gli elettori per il Senato sono in numero ridotto rispetto a quelli per la Camera, dato che mancano i giovani dai diciotto ai venticinque anni. Per l'elezione a entrambe le Camere è stabilito anche un vincolo per l'elettorato passivo (aver compiuto il quarantesimo anno per il Senato e il venticinquesimo per la Camera).

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Il Senato vede la presenza, oltre che dei suoi membri eletti, anche di un piccolo numero di senatori nominati a vita, o di diritto (coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Repubblica) oppure per decisione del Presidente in virtù di meriti altissimi (sono stati nominati senatori a vita il critico letterario Carlo Bo, il filosofo Norberto Bobbio, lo storico Leo Valiani ecc.).

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Con una legge costituzionale del 1963 la durata delle due Camere è stata resa uguale, mentre prima il Senato durava in carica per sei anni. Inoltre, mentre è previsto lo scioglimento anticipato (art. 88), soltanto la guerra potrebbe giustificare un prolungamento della legislatura (per evitare che una maggioranza possa fare in modo di non presentarsi agli elettori alla data stabilita).

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni



dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Si stabilisce un termine ristretto per procedere all'elezione delle nuove Camere. Per un principio di continuità (il Paese deve sempre avere un parlamento in grado di deliberare), però, fra lo scioglimento e la riunione delle nuove Camere si ha la proroga (ad interim) dei poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera è convocata di diritto anche l'altra.

Una convocazione automatica e obbligatoria delle Camere è prevista due volte all'anno. In realtà, deputati e senatori vengono convocati a domicilio (cioè con comunicazione nelle loro sedi) dai presidenti in ogni periodo dell'anno, secondo il calendario dei lavori concordati dai gruppi parlamentari e il regolamento (art. 64). È prevista (su iniziativa della minoranza o del Presidente della Repubblica) la possibilità di una convocazione straordinaria (nel qual caso, mai verificatosi, la convocazione di una Camera trascina anche quella dell'altra): questa norma ha la funzione di impedire che la maggioranza che sostiene il governo annulli il dibattito parlamentare.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Le funzioni dei presidenti delle Camere sono: a) preparazione del calendario dei lavori e dell'ordine del giorno (gli argomenti da trattare),



d'intesa con i capigruppo (eletti nei gruppi parlamentari); b) direzione del dibattito e dei lavori delle Camere in modo che venga rispettato il regolamento (art. 64); c) consulenza al capo dello Stato in riferimento allo scioglimento anticipato delle Camere (art. 88); d) supplenza del Presidente della Repubblica (spetta al Presidente del Senato: art. 86).

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Ogni Camera vota a maggioranza assoluta dei suoi membri un regolamento, cioè un complesso di norme interne per determinare il suo funzionamento (per esempio, per stabilire l'ordine e la durata degli interventi nelle discussioni). In ogni caso, la seduta è valida se è presente la maggioranza dei deputati o dei senatori (numero legale) e un provvedimento viene approvato se ottiene la maggioranza dei voti (quindi una parte anche ristretta di parlamentari, salvo i casi in cui la Costituzione prevede determinate maggioranze, come nelle leggi costituzionali).

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

I casi di ineleggibilità sono quelli che impediscono l'elezione a parlamentare (per esempio, se viene eletto senatore chi non ha anco-



ra compiuto quarant'anni, la sua elezione è nulla perché in contrasto con l'art. 58). I casi di incompatibilità, invece, riguardano le attività che il parlamentare non può svolgere contemporaneamente al suo mandato (per esempio, non può essere deputato e prefetto, oppure consigliere regionale, capo della polizia o ricoprire altre cariche previste dalla legge).

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

La cosiddetta verifica dei poteri, che consiste nel convalidare l'elezione dei parlamentari, è un potere che viene accordato a ogni Camera, a fondamento della sua autonomia (così non sarebbe se un altro organo dello Stato, per esempio la Magistratura, esercitasse questa funzione).

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nonostante si parli comunemente di "mandato parlamentare", la Costituzione vuole impedire che ogni parlamentare si senta legato ai suoi elettori da un vincolo (appunto il mandato, con cui ci si obbliga a svolgere un'attività nell'interesse di un'altra persona), che gli impedisca di operare per il benessere di tutti i cittadini.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parla-



mento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni e comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Si è voluto circondare la persona del parlamentare di una serie di immunità (cioè, una condizione di favore in campo penale) perché egli possa svolgere in assoluta libertà la sua importante funzione. Nel primo comma si fa riferimento all'insindacabilità delle opinioni, che può arrivare fino a impedire a un altro cittadino di difendere un suo diritto (un parlamentare che, in un discorso, offende un cittadino, non può essere perseguito). Negli ultimi due commi si prevede l'autorizzazione per arrestare, perquisire o sottoporre a intercettazioni un parlamentare. Dopo la riforma costituzionale dell'ottobre 1993 non è, invece, più richiesta autorizzazione per condurre un'indagine nei confronti di un parlamentare.

Art. 69

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

La corresponsione al parlamentare di un'indennità, cioè di una somma periodica di denaro, identifica la sua funzione non onoraria (nonostante si continui a chiamarlo onorevole) e vuole corrispondere al valore delle spese e dei mancati guadagni che la sua attività comporta. Permette, inoltre, anche a chi non abbia un grande patrimonio personale con cui vivere di rendita, di poter esercitare la funzione di rappresentante del popolo.

Sezione II

La formazione delle leggi

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Il Parlamento è l'organo istituzionale che detiene il potere di fare le leggi e, nel nostro sistema, come in quello di molti altri paesi, è di tipo bicamerale.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle



Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Il primo passo del cammino (iter) di una legge è l'iniziativa, ossia la proposta di un testo di legge. Il potere di fare proposte spetta, oltre che al Governo (la proposta assume allora il nome di disegno di legge) e ai parlamentari come singoli o gruppi (in questo caso si parla di progetto di legge), anche al popolo, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) e a ciascuna Regione.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

La discussione e l'approvazione di una legge avvengono con la partecipazione delle commissioni parlamentari (in sede referente, quando il loro compito è di analizzare e discutere il progetto di legge per poi inviarlo in aula, cioè sottoporlo alla Camera alla quale ap-



partengono; in sede deliberante, se, in base al regolamento, hanno il potere di approvare direttamente la legge). La decisione in commissione non è consentita nei casi previsti dall'ultimo comma o quando si richieda il trasferimento all'aula.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Una legge entra in vigore dopo essere stata approvata, promulgata dal Presidente della Repubblica (cioè dichiarata formalmente valida) e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (perché sia conosciuta, o conoscibile, da tutti; per questo sono concessi quindici giorni prima che entri in vigore, cioè diventi obbligatoria).

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Il Presidente della Repubblica può rifiutarsi (per ragioni di irregolarità formali o di non rispetto della Costituzione) di promulgare la legge, impedendo che diventi operante e rimandandola alle Camere perché venga modificata. Questa facoltà, però, può essere esercitata una sola volta, altrimenti il Presidente avrebbe un vero e proprio potere di veto nei confronti dell'organo legislativo.

Art. 75

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale e parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.



Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Il referendum popolare rappresenta una forma di democrazia diretta. Sono però previsti limiti rilevanti: a) il referendum è solo abrogativo (non può introdurre nuove norme, ma solo eliminare quelle esistenti); b) vi sono comunque norme che non possono essere abrogate con referendum; c) inoltre, la Corte di cassazione deve controllare la validità delle firme; d) la Corte costituzionale deve decidere sull'ammissibilità del referendum proposto.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il Governo può emanare atti con forza di legge, ma solo in base a una legge di delega del Parlamento (da cui il nome di decreti legislativi o delegati). Nella legge delega devono essere tracciate le linee guida del provvedimento. Se il Governo andasse contro le indicazioni generali del Parlamento, questo avrebbe sempre la possibilità di modificare o abrogare il decreto.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere pos-



sono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo può emanare atti aventi valore di legge (decreti-legge), anche senza che il Parlamento gli abbia accordato una delega preventiva. Questo può avvenire, però, soltanto in casi di particolare necessità e urgenza e, in ogni caso, deve successivamente intervenire l'approvazione del Parlamento. Infatti, se entro sessanta giorni il decreto-legge non viene approvato (e così convertito, cioè trasformato in legge) dalle Camere, esso perde di efficacia fin dalla sua presentazione.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Anche se si riconosce che le guerre, nella nostra epoca, scoppiano con scarso preavviso o addirittura senza, si è voluto mantenere l'intervento e il riconoscimento della situazione da parte del Parlamento, come organo che esprime la volontà popolare. Solo su questa base, il capo dello Stato può dichiarare lo stato di guerra e il Governo imporre leggi militari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Con un'ampia maggioranza le Camere possono concedere l'amnistia (provvedimento generale con cui si dichiarano estinti, e quindi non più perseguibili, determinati reati) o l'indulto (anch'esso provvedimento generale con cui, pur non estinguendo il reato, si condonano in tutto o in parte le pene). In precedenza, questo potere era affidato al capo dello Stato.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali



che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

I rapporti fra il nostro e gli altri Paesi vengono tenuti dal corpo diplomatico, composto di funzionari alle dipendenze del Ministero degli Esteri. Ma i trattati che hanno le maggiori conseguenze (come l'adesione alla Nato nel 1949 o la partecipazione all'Unione europea) devono essere discussi e approvati dal Parlamento, che delegherà il Presidente della Repubblica a ratificarli.

Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Attraverso l'approvazione annuale del bilancio il Parlamento esercita un controllo, preventivo e consuntivo, sull'attività finanziaria del Governo. Poiché, però, la legge di approvazione del bilancio è puramente formale (cioè non può introdurre nuove norme tributarie o che comportino spese), è necessario approvare ogni anno un'apposita legge finanziaria, che modifichi entrate e uscite. È previsto, inoltre, l'obbligo della copertura finanziaria di ogni legge di spesa.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Si prevede la facoltà, per ogni Camera o congiuntamente (commissioni bicamerali), di istituire commissioni di inchiesta su materie di pubblico interesse (sulla mafia, sull'assassinio di Aldo Moro, sulla loggia segreta P2, sulle stragi terroristiche ecc.).



TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

L'elezione del Presidente della Repubblica coinvolge i cittadini solo indirettamente, in quanto avviene con votazione del Parlamento riunito in seduta comune e integrato da rappresentanti delle Regioni. Nei primi tre scrutini la maggioranza è particolarmente elevata (maggioranza qualificata: i 2/3 degli aventi diritto al voto) per poi abbassarsi alla maggioranza assoluta (50% + 1).

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Le condizioni per poter essere eletto Presidente della Repubblica sono leggermente più restrittive di quelle previste per i parlamentari: a) cittadinanza italiana; b) cinquant'anni di età; c) il godimento dei diritti civili e politici (quindi, godere della piena capacità d'agire, non essendo interdetti o inabilitati, e avere il diritto di voto). Di fatto, i presidenti sono stati scelti, finora, fra i parlamentari di sesso maschile.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per



eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. La durata in carica del Presidente, maggiore di quella delle Camere e di quella di molti presidenti stranieri, è stata giustificata con l'esigenza di mantenere una certa continuità nella guida dello Stato, e con quella di rendere ancora più indipendente il Capo dello Stato dal Parlamento che lo ha eletto.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

La supplenza del Presidente del Senato è, in genere, richiesta quando il Presidente della Repubblica si reca in visita ufficiale all'estero. In due casi, il mandato del Presidente è stato interrotto prima della fine: nel 1962, quando il presidente Segni venne colpito da una grave malattia, e nel 1971, quando il presidente Leone dovette dare le dimissioni.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati inter-



nazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere la grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Dai poteri del Presidente della Repubblica, indicato come capo dello Stato e rappresentante dell'unità della nazione, si ricava che la sua funzione è quella di coordinatore dei fondamentali poteri dello Stato (esercitati dal Parlamento, dal Governo e dalla magistratura), che rimangono indipendenti ma non separati.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Lo scioglimento di cui si tratta è quello anticipato, cioè prima della fine normale della legislatura (che dura cinque anni). A garanzia di un corretto rapporto fra Parlamento e Presidente della Repubblica sta l'obbligo di consultazione dei due presidenti e il divieto di esercitare questo potere negli ultimi sei mesi (il cosiddetto semestre bianco): quest'ultima norma vuole impedire che il Presidente possa pilotare un'elezione del nuovo Parlamento favorevole a una sua rielezione.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, capo dello Stato e coordinatore dei diversi organi dello Stato, non deve essere condizionato dai rapporti politici, assumendosi la responsabilità di atti (promulgazione di leggi, emanazione di decreti) che lo farebbero schierare da una parte. Per questo, ogni atto emanato nell'esercizio delle sue funzioni deve



essere controfirmato da un ministro o dal Presidente del Consiglio, che ne assume la responsabilità.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Presidente della Repubblica non assume responsabilità politica e giuridica salvo che per alto tradimento (per esempio, attentato contro l'indipendenza del Paese) e per attentato alla Costituzione (per esempio, il rifiuto ripetuto di promulgare una legge). Dopo la messa in stato di accusa da parte del Parlamento in seduta comune il giudizio viene emesso dalla Corte costituzionale. Il Presidente è invece responsabile per le azioni compiute al di fuori delle sue funzioni (e in questo caso dovrebbe dimettersi).

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Al Presidente della Repubblica, la più alta carica dello Stato, si chiede di affermare solennemente (mediante giuramento, davanti al Parlamento riunito in seduta comune) di essere fedele alla Repubblica e di osservare le norme della Costituzione.

TITOLO III

Il Governo

Sezione I

Il Consiglio dei Ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il



Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

La Costituzione organizza il Governo come un organo collegiale formato dal Presidente del consiglio e dai ministri. In seguito a una crisi (art. 94), il Presidente della Repubblica designa un Presidente del Consiglio che accetta con riserva e poi, verificata la possibilità di formare il nuovo Governo, accetta definitivamente e comunica al Presidente la lista dei ministri, che questi nomina.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il giuramento è l'atto solenne con cui il Presidente del Consiglio e i ministri affermano di essere fedeli alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le loro funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Alla sua nascita, il Governo deve ottenere il voto di fiducia del Parlamento. Per il tempo che rimane in carica, si presume che la fiducia venga mantenuta ed essa non viene meno anche se il Parlamento vota contro una proposta governativa. Soltanto un voto favorevole a una mozione di sfiducia costringe il Governo a dare le dimissioni e ad aprire la crisi (in effetti questa spesso viene aperta anche senza un esplicito voto di sfiducia).

**Art. 95**

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Le funzioni del Presidente del Consiglio sono quelle di promuovere e coordinare l'attività dei ministri: non può dare a questi ultimi direttive, né sostituirli a proprio piacimento. Il Consiglio è composto dai ministri; questi, poi, sono anche i vertici dei vari rami dell'amministrazione pubblica (artt. 97 e 98). Vi sono, però, ministri che non hanno alle dipendenze un apparato burocratico, ma sono presenti nel Governo con compiti prevalentemente politici (ministri detti senza portafoglio, come quelli per gli affari sociali, per le aree urbane, per la protezione civile, per le politiche comunitarie).

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

In base alla legge costituzionale 1/1989, che ha modificato questo articolo, i membri del Governo, nel caso abbiano commesso un reato, vengono giudicati da un magistrato ordinario, come un qualsiasi altro cittadino. Uniche differenze: un collegio di tre magistrati, presso il tribunale, svolge le indagini preliminari; la Camera a cui appartiene il ministro (il Senato, se non è un parlamentare) deve dare la sua autorizzazione.

Sezione II

La Pubblica Amministrazione

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in



modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Viene affermato il principio dell'efficienza e dell'imparzialità della pubblica amministrazione; questa inoltre deve essere organizzata in base a leggi emanate dal Parlamento (principio di legalità). Per scegliere i pubblici dipendenti secondo la preparazione e l'idoneità a svolgere una determinata mansione (e al di fuori di possibili pressioni o raccomandazioni) si individua lo strumento del concorso.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

I pubblici impiegati, nello svolgere i loro compiti, non devono perseguire interessi personali o di gruppi di pressione, partiti, classi sociali (principio di imparzialità). Per alcuni di questi impiegati, data la delicatezza dei loro incarichi, può (non deve) essere stabilito dalla legge il divieto di iscriversi a un partito politico.

Sezione III Gli Organi ausiliari

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e



secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Il Cnel è stato istituito solo nel 1957, con una legge che ne determina la composizione (rappresentanti di diversi settori e categorie - agricoltura, industria e commercio, artigianato, cooperative ecc. - ed esperti) e le modalità di nomina (attribuita, in gran parte, al Consiglio superiore della magistratura e al Presidente della Repubblica). Compie analisi ed esprime pareri, non obbligatori né vincolanti, su richiesta del Parlamento, del Governo, delle Regioni.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Il Consiglio di Stato è composto da magistrati, garantiti dalla inamovibilità, divisi in sei sezioni, delle quali tre danno pareri (facoltativi o obbligatori, ma normalmente non vincolanti) al Governo, ai singoli ministri o alle Regioni e tre giudicano in appello le sentenze dei Tar (Tribunali amministrativi regionali). Anche la Corte dei conti è composta da magistrati inamovibili ed esercita un controllo su tutti gli atti degli enti pubblici che comportino una spesa.

TITOLO IV La Magistratura

Sezione I Ordinamento Giuridico

**Art. 101**

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Nello Statuto Albertino (la Costituzione vigente fino al 1948), la giustizia emanava dal re; ora invece deriva dalla sovranità del popolo e viene amministrata in suo nome. Il secondo comma contiene il principio dell'indipendenza dei giudici, ai quali nessuna autorità può imporre di giudicare in un certo modo.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Spetta alla legge stabilire il modo di accesso alla carriera di giudice, le competenze, la composizione degli organi che amministrano la giustizia. Il divieto di istituire giudici straordinari o speciali (come nel caso dei tribunali speciali contro gli avversari politici del fascismo) non esclude che vi siano giudici competenti per determinate materie (dalla Corte dei conti al Consiglio di Stato, dai Tar, alle commissioni tributarie). I giudici popolari sono previsti nella Corte d'assise e nella Corte d'assise d'appello.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati



militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

L'articolo definisce le funzioni di alcune giurisdizioni speciali. La distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi riguarda il fatto che i primi sono interessi tutelati direttamente (si ricorre al giudice contro chi entra nella proprietà di qualcuno senza il consenso del proprietario), mentre i secondi sono la pretesa che la Pubblica amministrazione agisca secondo la legge e l'atto illegittimo venga annullato dal giudice (si ricorre al giudice amministrativo se l'esproprio di un terreno non è stato fatto nei casi previsti dalla legge).

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Il Consiglio superiore della magistratura, di cui si specifica la composizione, è l'organo che garantisce l'indipendenza dei magistrati dagli altri poteri dello Stato.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.



Le attribuzioni del Csm lo qualificano come organo di autogoverno della magistratura, autonomo e indipendente dagli altri poteri dello Stato (Parlamento e Governo).

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

I magistrati, pur godendo di indipendenza e non essendo inseriti in una gerarchia, sono pubblici dipendenti e quindi la loro assunzione deve avvenire per concorso pubblico. Solo dal 1963 a questi concorsi hanno potuto partecipare anche le donne.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

A garanzia della sua indipendenza, il giudice è inamovibile, nel senso che può venire trasferito soltanto per decisione del Csm, cioè dell'organo di autogoverno della magistratura. I giudici, inoltre, sono riconosciuti tutti uguali, indipendentemente dall'ufficio che occupano (dal pretore al consigliere di Cassazione), e nessuno può ordinare loro come devono giudicare. Anche il pubblico ministero, che invece è subordinato ai capi degli uffici, gode di garanzie previste dall'ordinamento giudiziario.

**Art. 108**

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Soltanto leggi dello Stato (e non delle Regioni, né decreti governativi) possono regolare la magistratura. Viene garantita l'indipendenza dei giudici speciali (Corte dei conti, Consiglio di stato, Tar ecc.) mediante la loro inamovibilità (non possono essere trasferiti se non in particolari casi).

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone della polizia giudiziaria.

Gli agenti di polizia giudiziaria, che operano agli ordini e in collaborazione con i giudici, sono carabinieri, agenti della polizia di Stato, guardie di finanza, agenti di custodia, vigili urbani.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Il ministro di Grazia e Giustizia, detto anche guardasigilli, ha solo il compito di organizzare l'attività della magistratura (sedi dei tribunali, carceri) e anche di chiedere provvedimenti al Consiglio superiore, senza però interferire nell'indipendenza dei giudici.

Sezione II Norme sulla Giurisdizione

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura



la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

I primi cinque commi sono stati aggiunti da una legge costituzionale del 1999 allo scopo di inserire in modo esplicito nella Costituzione i principi relativi al "giusto processo". Alcuni di questi principi, come il contraddittorio in condizioni di parità delle parti e la durata ragionevole, riguardano ogni tipo di processo; gli altri riguardano in modo specifico il processo penale e tendono a rafforzare la possibilità di difesa dell'imputato. Ancora un principio di carattere generale è contenuto nel sesto comma: i provvedimenti del giudice debbono essere motivati, per evitare abusi e anche in vista di una possibile impugnazione. I successivi commi riguardano la possibilità di ricorrere



in Cassazione per motivi di legittimità (se si ritiene che nel giudizio non sia stata rispettata la legge).

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Quando si ha notizia di un reato, la pubblica accusa (il pubblico ministero: p.m.) deve cominciare l'azione penale (per individuare il colpevole). In taluni casi, però, il p.m. deve attendere un atto della persona offesa (la querela, in caso di ingiuria, diffamazione ecc.) oppure, per compiere determinati atti, un'autorizzazione (quando l'indiziato sia un parlamentare).

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Contro un provvedimento della Pubblica amministrazione il cittadino ha due possibilità: presentare un ricorso alla stessa amministrazione (gerarchico, rivolgendosi al superiore di chi ha posto in essere l'atto; in opposizione, rivolgendosi a chi ha posto in essere l'atto; straordinario, al Presidente della Repubblica); ricorrere al giudice (ordinario, come pretore e tribunale, per la difesa di diritti soggettivi; amministrativo, come il Tar, per la difesa di interessi legittimi).

TITOLO V

Le regioni, le provincie, i comuni

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.



I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Il testo di questo articolo è stato sostituito in seguito alla legge di riforma costituzionale votata dalle Camere nel marzo 2001 e sottoposta a referendum confermativo il 7 ottobre 2001.

Art. 115

Articolo abrogato dalla legge di riforma costituzionale votata dalle Camere nel marzo 2001 e sottoposta a referendum confermativo il 7 ottobre 2001.

Art. 116

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Il testo di questo articolo è stato sostituito in seguito alla legge di riforma costituzionale votata dalle Camere nel marzo 2001 e sottoposta a referendum confermativo il 7 ottobre 2001.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispet-



to della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.



Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva la autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.



La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Il testo di questo articolo è stato sostituito in seguito alla legge di riforma costituzionale votata dalle Camere nel marzo 2001 e sottoposta a referendum confermativo il 7 ottobre 2001.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Il testo di questo articolo è stato sostituito in seguito alla legge di riforma costituzionale votata dalle Camere nel marzo 2001 e sottoposta a referendum confermativo il 7 ottobre 2001.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento



della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Il testo di questo articolo è stato sostituito in seguito alla legge di riforma costituzionale votata dalle Camere nel marzo 2001 e sottoposta a referendum confermativo il 7 ottobre 2001.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che



i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Il testo di questo articolo è stato sostituito in seguito alla legge di riforma costituzionale votata dalle Camere nel marzo 2001 e sottoposta a referendum confermativo il 7 ottobre 2001.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

L'articolo definisce gli organi rappresentativi della Regione e le loro funzioni. L'articolo è stato modificato da una legge costituzionale del 1999 relativamente alle funzioni del Consiglio e del Presidente della Giunta.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.



Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

L'articolo è stato quasi integralmente riscritto da una legge costituzionale del 1999 che ha introdotto due importantissimi cambiamenti rispetto al passato: l'attribuzione alle Regioni del potere di darsi un proprio sistema elettorale, sia pure nei limiti dei principi fissati da una legge quadro statale; l'elezione diretta da parte dei cittadini del Presidente della Giunta, in analogia con il Presidente della Provincia e con il Sindaco.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

L'attuale testo dell'articolo, integralmente riscritto da una legge costituzionale del 1999 e integrato dalla legge costituzionale del 2001, rafforza l'autonomia statutaria delle Regioni, cioè il loro potere di decidere le principali norme organizzative. Per gli statuti, che devono rispettare soltanto la Costituzione e vengono deliberati dal Consiglio



regionale con una particolare procedura, non è più prevista infatti, come in passato, l'approvazione del Parlamento con legge ordinaria.

Art. 124

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Il testo di questo articolo è stato modificato in seguito alla legge di riforma costituzionale votata dalle Camere nel marzo 2001 e sottoposta a referendum confermativo il 7 ottobre 2001.

Art. 126

Con decreto motivato dal Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.



L'articolo, integralmente modificato dalla riforma del 1999, prevede i casi eccezionali in cui lo Stato può sciogliere il Consiglio o rimuovere il Presidente. Per dare stabilità ai governi regionali prevede inoltre che un'eventuale mozione di sfiducia nei confronti del Presidente debba essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e approvata dalla loro maggioranza assoluta.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Il testo di questo articolo è stato sostituito in seguito alla legge di riforma costituzionale votata dalle Camere nel marzo 2001 e sottoposta a referendum confermativo il 7 ottobre 2001.

Art. 128

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 129

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 130

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto;



Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Elenco delle Regioni ordinarie istituite dall'Assemblea costituente, secondo un criterio storico-tradizionale (alcuni nomi si riferiscono a suddivisioni che risalgono all'epoca dell'imperatore Augusto, come la Campania e la Sicilia, oppure a nomi di antiche popolazioni, come i veneti e i liguri). Nel testo originale, l'Abruzzo e il Molise costituivano un'unica regione.

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

La procedura di creazione di una nuova Regione è stata utilizzata nel 1963 per istituire, con legge costituzionale, la Regione Molise (che pure ha una popolazione inferiore al milione di abitanti), fino ad allora unita all'Abruzzo. Il testo di questo articolo è stato modificato in seguito alla legge di riforma costituzionale votata dalle Camere nel marzo 2001 e sottoposta a referendum confermativo il 7 ottobre 2001.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.



Per istituire nuove Province o modificarne i confini è necessaria una legge del Parlamento, mentre per istituire nuovi Comuni dispongono le leggi regionali. Nel 1992 sono state istituite sette nuove Province: Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Vibo Valentia.

TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I La Corte Costituzionale

Art. 134

*La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.*

Definizione delle funzioni della Corte costituzionale: a) giudizio di legittimità delle leggi statali e regionali b) giudizio sui conflitti fra i poteri dello Stato (per esempio fra Parlamento e magistratura, nel caso di commissioni di inchiesta) o fra le Regioni e lo Stato; c) giurisdizione penale nei confronti del Presidente della Repubblica e dei ministri. La legge costituzionale 1/1953 vi ha aggiunto: d) il giudizio sull'ammissibilità del referendum.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i pro-



fessori ordinari di Università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il presidente, che rimane in carica un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

La Corte costituzionale, entrata in funzione nel 1955 in base alla Costituzione e alla legge costituzionale 1/1953, è composta da giudici nominati da: Parlamento magistratura Presidente della Repubblica. Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica viene integrata da sedici membri popolari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Con la sentenza della Corte una legge o un atto avente forza di legge (per esempio, un decreto legislativo o delegato) non soltanto non vengono applicati, ma vengono cancellati (abrogati).

**Art. 137**

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Secondo la legge costituzionale 1/1948, perché la Corte possa giudicare l'illegittimità di una legge è necessario che quella norma debba essere applicata in un processo e il giudice la ritenga incostituzionale. Quanto alle garanzie di indipendenza, i giudici costituzionali godono delle stesse immunità dei parlamentari (art. 68: l'autorizzazione a procedere deve essere concessa dalla stessa Corte).

Sezione II**Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali****Art. 138**

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La nostra Costituzione è rigida, poiché prevede un procedimento aggravato (doppia votazione, maggioranze, referendum) per la sua modificazione, rispetto al procedimento ordinario di formazione delle leggi ordinarie da parte del Parlamento.

**Art. 139**

La forma Repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Si ribadisce solennemente che la Repubblica, scelta dai cittadini con un libero referendum, ha un carattere definitivo. Naturalmente, sarebbe sempre possibile abrogare l'art. 139 con le forme previste per la revisione costituzionale e andare a un nuovo referendum istituzionale. Chi ha elaborato la Costituzione ha pensato, però, che il passaggio dalla monarchia alla Repubblica, anche per le ragioni storiche per cui è avvenuto, fosse ormai stabilmente accettato da tutti i cittadini.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

Il *capo provvisorio dello Stato* Enrico De Nicola venne eletto dalla appena insediata Assemblea costituente nel giugno 1946; il 12 maggio 1948, dopo le elezioni svolte sulla base della nuova Costituzione, venne eletto dal parlamento il primo Presidente della Repubblica italiana, Luigi Einaudi.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;



hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella dell'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'art. 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.



Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.



XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

Il divieto di riorganizzazione del partito fascista, che è entrato a far parte della Costituzione, non è in contrasto con gli artt. 18 (libertà di associazione) e 49 (formazione dei partiti), perché si riferisce a una formazione politica che ha già abbondantemente dimostrato (in vent'anni di dittatura) di perseguire fini antidemocratici, contrari al nuovo ordinamento costituzionale (uso della violenza e rifiuto del metodo democratico, tendenze razziste). Fra le leggi di attuazione, la 645/1952 e la 152/1975.

XIII

[I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.]

I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

È una conseguenza della scelta della forma Repubblicana (vedi artt. 1 e 139) ed è legata alla connivenza della monarchia sabauda con il regime fascista (vedi disp. XII). In seguito alla l. cost. 1/2002 i primi due commi di questo articolo hanno cessato di avere effetto. I membri e i discendenti di casa Savoia tornano quindi a godere pienamente dei diritti civili.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.



L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

Si riferisce al primo decreto del governo provvisorio Bonomi, formato dai partiti del Cln (Comitato di liberazione nazionale) dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele III e la nomina del figlio Umberto a "luogotenente del regno".

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulle leggi per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli artt. 2, comma primo e secondo, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al governo interrogativi con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.



L'Assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946, lavorò fino al 22 dicembre 1947 (data dell'approvazione della nuova Costituzione), e rimase in carica ad interim fino all'entrata in funzione delle nuove camere, elette il 18 aprile 1948.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Anticipa la procedura di promulgazione prevista dagli artt. 73 e 74.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente :

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

DE GASPERI ALCIDE

Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI

INDICE

Prefazione	5
Premessa	9
Introduzione	11
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	
Principi fondamentali	15
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	
Rapporti civili	22
Rapporto etico-sociali	28
Rapporti economici	32
Rapporti politici	38
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	
Il Parlamento - Le Camere	42
La formazione delle leggi	48
Il Presidente della Repubblica	54
Il governo - Il Consiglio dei Ministri	57
La Pubblica Amministrazione	59
Gli Organi ausiliari	60
La Magistratura - Ordinamento Giuridico	61
Norme sulla Giurisdizione	65
Le regioni, le provincie, i comuni	67
GARANZIE COSTITUZIONALI	
La Corte Costituzionale	78
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali	80
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	81

Stampa PUNTOWEB - Roma
Finito di stampare nel mese di settembre 2010

ristampa

anno

1 2 3

2010 2011 2012